



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 71 del 29 luglio 2024
a cura dell'Ufficio del massimario

Con l'ordinanza in esame, il T.a.r. per il Lazio rimette alla Corte di giustizia tre questioni interpretative sul rapporto tra giustizia sportiva e giustizia statale e sui limiti al potere di annullamento del giudice amministrativo nonché sulla compatibilità del sistema sanzionatorio disciplinare con i principi di matrice eurounitaria.

T.a.r. per il Lazio, sezione I-ter, ordinanza 6 giugno 2024, n. 11559 – Pres. Arzillo, Est. Vergine.

Giurisdizione sportiva – Sanzioni disciplinari – Giurisdizione amministrativa – Tutela costitutiva – Azione di annullamento – Esclusione – Azione risarcitoria – Ammissibilità – Principio di effettività – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

È rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea il seguente quesito pregiudiziale: se il diritto dell'Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19 TUE, alla luce dell'art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell'unione (CDFUE) e 6 della CEDU, in relazione al principio della tutela giurisdizionale effettiva, vanno interpretati nel senso che ostano a che: il diritto interno di uno stato membro, quale quello di cui all'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 convertito in l. n. 280 del 2003, come interpretato nel diritto vivente italiano, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale, escluda il ricorso a una tutela giurisdizionale che preveda il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il giudice amministrativo) di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, nonché di sospendere in via cautelare l'efficacia delle sanzioni medesime, così limitando il potere del giudice nazionale alla sola tutela risarcitoria per equivalente, laddove risulti che l'esercizio del potere disciplinare è stato in concreto illegittimo. (1).

Unione europea – Sport – Sanzioni disciplinari – Condotta – Legalità – Tassatività – Carezza – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

È rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea il seguente quesito pregiudiziale: se il diritto dell'Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19 del TFUE, interpretati alla luce degli artt. 47, 48 e 49

della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6 e 7 della CEDU, devono essere interpretati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del giusto processo, ostano a che: una normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, convertito dalla l. n. 280 del 2003 – come interpretata nel diritto vivente italiano – che, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo come sancito dalla legge nazionale ed interpretato nel diritto vivente italiano, consenta agli organi dell'ordinamento sportivo di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio dell'attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell'ordinamento federale (art. 4, comma 1, del codice di giustizia sportiva FGCI), la quale stabilisce, con una clausola generale a carattere indeterminato, che tutti i tesserati e dirigenti sono tenuti ad osservare, oltre che lo statuto e le altre norme federali, i principi di lealtà, correttezza e probità. (2).

Unione europea – Sport – Sanzioni disciplinari – Trattati – Libertà fondamentali – Contrasto – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

È rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea il seguente quesito pregiudiziale: se il diritto dell'Unione ed in particolare gli artt. 45, 49 e 56, 101 e 102 del TFUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vanno interpretati nel senso che ostano a che la normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, convertito dalla l. n. 280 del 2003, consente l'irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare interdittiva, per effetto della quale è inibito ad un dirigente apicale di società sportiva di livello internazionale lo svolgimento dell'attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale. (3).

(1 - 3) I. – Con l'ordinanza in rassegna, il T.a.r. per il Lazio dubita della compatibilità con il diritto comunitario del sistema di tutela giurisdizionale delineato dal decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280 nella parte in cui: *i)* all'art. 2, comma 1, lettera b) del citato d.lgs. – come interpretato dal diritto vigente – limita la tutela giurisdizionale dinnanzi al giudice amministrativo nazionale con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate dagli organi della giustizia sportiva al solo risarcimento del danno per equivalente, escludendo la possibilità di annullamento del provvedimento impugnato; *ii)* prevede fattispecie sanzionatorie disciplinari a carattere inibitorio dell'attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell'ordinamento federale, priva dei requisiti di tassatività e determinatezza; *iii)* prescrive una sanzione disciplinare interdittiva, per effetto della quale è inibito ad un dirigente apicale di società sportiva di livello internazionale lo svolgimento dell'attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale con conseguente pregiudizio delle libertà fondamentali previste dai trattati comunitari.

II. – Le predette questioni pregiudiziali:

- a) si innestano in un giudizio promosso dinnanzi al giudice amministrativo (stante la giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. z) c.p.a.) e, segnatamente, dinnanzi al T.a.r. per il Lazio (funzionalmente competente ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 220 del 2003, conv., con mod., in l. n. 280 del 2003)

avverso una decisione resa dal giudice sportivo di ultima istanza con cui è stata irrogata la sanzione dell'inibizione temporanea di mesi 24 nello svolgimento di attività in ambito FIGC, (con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA) nei confronti di un amministratore di una squadra di calcio di serie A, resosi responsabile della violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1 e dell'art. 31 comma 1 del codice di giustizia sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, le scritture contabili della società con contabilizzazione di plusvalenze fittizie e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i bilanci delle società di capitali; tutte condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un patrimonio netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) sono state articolate dal T.a.r.:

b1) tenendo conto dell'esistenza della c.d. eccezione sportiva ("*sporting exception*") elaborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui: l'attività sportiva rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario solo qualora costituisca attività suscettibile di valutazione economica: con conseguente esonero dal rispetto del diritto comunitario dell'area strettamente afferente alle regole tecniche poste a base dell'attività sportiva;

b2) nella consapevolezza dell'orientamento dottrinario secondo cui il diritto eurounitario si applica all'attività – nell'area non tecnica sportiva – nella sua interezza:

- prevalendo sul diritto pubblico degli Stati e sulle norme privatistiche delle federazioni sportive;
- applicandosi alle persone fisiche che svolgono attività sportiva avente rilevanza economica ed alle società che tale attività organizzano;

b3) nella necessità di dovere:

- bilanciare il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo con i principi costituzionali ed europei e, in particolare con le libertà unionali e il principio di effettività della tutela giurisdizionale;
- assicurare il rispetto dei principi sovranazionali a tutela delle posizioni giuridiche delle società ed in particolare dei *managers* di livello apicale delle società che rappresentano le squadre che organizzano e gestiscono il calcio;
- garantire una tutela piena in sede giurisdizionale dell'operatore economico, secondo il principio altrimenti noto della c.d "*full jurisdiction*";

b4) alla luce della consolidata giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE, grande sezione, 21 dicembre 2023, C-124/21, P (in *Foro it.*, 2024, IV, 126) secondo cui: *i*) le peculiarità che caratterizzano lo sport non consentirebbero alcun arretramento della disciplina statale rispetto alla

tutela delle situazioni soggettive coinvolte, quando – come nella specie – l’applicazione delle norme sportive incide su diritti di natura economica riconosciuti dal TFUE (diritti di libertà di circolazione dei lavoratori, di stabilimento e di prestazione di servizi); ii) la tutela giurisdizionale innanzi ai giudici di uno Stato membro non può escludere la previsione di misure che consentano di paralizzare in via cautelare e, all’esito, di annullare gli effetti di atti lesivi di diritti ed interessi di coloro, ivi inclusi i dirigenti sportivi, che siano colpiti da sanzioni inibitorie;

c) si atteggiano come rilevanti:

c1) stante la riconducibilità dell’attività sportiva, in ragione della sua rilevanza economica, al diritto comunitario *sub specie* alla tutela della concorrenza (v., in tal senso, Corte di giustizia UE, grande sezione, 16 marzo 2010, C-325/08, Olympique Lyonnais, (in *Foro it.*, 2010, IV, 506); 12 dicembre 1974, C-36/74 *Walrave e Koch* (in *Foro it.*, 1975, IV, 81);

c2) l’art. 2, comma 1, lett. b) del d.l. n. 220 del 2003, conv., con mod., in l. n. 280 del 2003 nella parte in cui riserva “*all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive*” – nell’interpretazione avvallata dal diritto vivente nazionale:

- Corte cost. 25 giugno 2019, n. 160 (in *Foro it.*, 2019, I, 3843, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 807, con nota di P. SANDULLI, *Ancora in tema di legittimità costituzionale della giustizia «sportiva»*, in *Giorn. dir. amm.*, 2020, 213, con nota di A. BASILICO, *L’autonomia dell’ordinamento sportivo e il diritto di agire in giudizio*, e con nota A. AVERARSI, *L’ordinamento sportivo e la tutela giurisdizionale dei singoli*, in *Giur. costit.*, 2019, 1687C, con nota di F.G. SCOCA, *Autonomia sportiva e pienezza di tutela giurisdizionale*);

- Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49 (in *Foro it.*, 2011, I, 2602, in *Giorn. dir. amm.*, 2011, 733, con nota di A. BASILICO, *L’autonomia dell’ordinamento sportivo e il diritto ad agire in giudizio: una tutela “dimezzata”?*, in *Danno e resp.*, 2011, con nota di F. BLANDO, *Sanzioni sportive, sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria*) – limita la tutela giurisdizionale nella materia afferente l’ordinamento sportivo al solo risarcimento del danno per equivalente, ammettendo a tal fine la sola cognizione in via incidentale della legittimità della misura interdittiva impugnata così: i) consentendo solo al giudice sportivo e quindi all’amministrazione dello sport nazionale di annullare la sanzione irrogata: i) precludendo giudice amministrativo la possibilità di annullare la sanzione disciplinare sportiva ovvero di sospenderla in sede cautelare, così delineandosi una riserva d’amministrazione, insindacabile dal giudice;

c3) il sistema nazionale di tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive degli operatori economici dello sport, rilevanti nell’ordinamento dello Stato, così come *ut supra* delineato sembra porsi in contrasto con il diritto comunitario giacché:

- l'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con mod., in l. n. 280 del 2003 – secondo la lettura offertane dalla Corte costituzionale e dai giudici statali di legittimità e di merito, - non consente al giudice amministrativo di sospendere in via cautelare e di annullare le sanzioni disciplinari adottate dagli organi sportivi federali, potendo viceversa decidere solo sulla domanda di risarcimento del danno;
- la sanzione disciplinare irrogata incide negativamente sulle libertà fondamentali del dirigente sportivo garantite dai Trattati ai cittadini comunitari, precludendo l'esercizio della professione, ossia di un'attività economica;

d) con riferimento al primo quesito – volto a chiedere alla Corte di giustizia UE alla luce dell'art. 267 TFUE e alla luce degli articoli 6 e 19 par. 1 del TUE e 47 Carta di Nizza se il diritto interno e l'ordinamento sportivo italiano siano compatibili col principio di effettività della tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche soggettive ricadenti nel diritto unionale – l'ordinanza in esame:

d1) ha richiamato il pertinente diritto nazionale, e, segnatamente: i) gli artt. 24, comma 1, l'art. 103, comma 1, l'art. 113 Cost.; ii) gli artt. 1, 29, 30, 133, comma 1, c.p.a.; iii) gli artt. 1, 2, 3, d.l. n. 220 del 2003, conv., con mod., in l. n. 280 del 2003; iv) gli artt. 4 e 31 del codice della giustizia sportiva della FIGC;

d2) ha compendiato la giurisprudenza costituzionale che, nell'interpretare il sistema di tutela giurisdizionale *ut supra* delineato,

- con la sentenza Corte cost. 25 giugno 2019, n. 160 ha affermato che i) «*la previsione di una “diversificata modalità di tutela giurisdizionale” dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi limitata al risarcimento del danno per equivalente – secondo l'interpretazione offerta dal diritto vivente – è idonea a scongiurare l'illegittimità della norma censurata*»; ii) «*tale conclusione – raggiunta sul rilievo che il legislatore ha realizzato in questo modo un non irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco – implica un giudizio di compatibilità costituzionale della «esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono [...] irrogate le sanzioni disciplinari» [...] esclusione che comprende la tutela reale degli interessi legittimi sui quali le sanzioni eventualmente incidano [...] A ciò si può aggiungere che non apporta nuovi profili di illegittimità, diversi da quelli già esaminati, nemmeno la prospettata qualificazione delle decisioni degli organi della giustizia sportiva come provvedimenti amministrativi, dal momento che la stessa sentenza n. 49 del 2011 non esclude che le sanzioni sportive possano ledere anche situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo e ne colloca di conseguenza la tutela risarcitoria per equivalente nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lettera z), dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*»; iii) «*la normativa contestata, nell'interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria da questa Corte, tiene ferma la possibilità, per chi ritenga di essere stato leso nei suoi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno*»; iv) «*La scelta legislativa che la esprime è frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze*

di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. – «bilanciamento che lo ha indotto [...] ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente» su tale autonomia, mantenendo invece ferma la tutela per equivalente»;

- con la sentenza Corte cost., 7 febbraio 2011, n. 49 ha osservato come: i) la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno; ii) tale forma di tutela, per equivalente, pur diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo (vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva) giacché priva della possibilità di ottenere l'annullamento dell'atto impugnato, non viola l'art. 24 Cost.; iii) al riguardo sia utile, ribadire quanto affermato nella sentenza Corte cost. 2002, n. 254, secondo cui «*appartiene alla sfera della discrezionalità legislativa apportare una deroga al diritto comune della responsabilità civile che realizzi un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze proprie*» dei due portatori di interesse che si contrappongono; iv) le ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente non sono certo ignote all'ordinamento, così l'art. 2058 c.c., richiamato dall'art. 30 c.p.a. che prevede il risarcimento in forma specifica come un'eventualità («*qualora sia in tutto o in parte possibile*»), peraltro sempre sottoposta al potere discrezionale del giudice («*tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore*»); v) l'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno;

d3) ha citato la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. un., 27 dicembre 2018, n. 33536, in *Foro it.*, Rep. 2018, voce *Sport*, n. 47) secondo cui che spetta al giudice amministrativo pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno per equivalente e, nell'ambito della propria giurisdizione esclusiva, anche sull'eventuale doglianza di ineffettività di tale forma di tutela prevista dal sistema nazionale della giustizia sportiva, in comparazione con il diritto eurounitario, anche utilizzando se del caso lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE;

d4) ha segnalato gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, e, segnatamente:

- T.a.r. per il Lazio, 27 novembre 2023, n. 17711, ove si richiama il consolidato «*orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed*

applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire [...], anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando in tal caso alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale»;

- T.a.r. per il Lazio, sez. I, 20 settembre 2021, n. 9850 secondo cui «Le decisioni degli organi di giustizia federale, dunque, devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, d.l. n. 220 cit., all'ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale, pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 Cost. (T.a.r. per il Lazio, sez. I-ter, 23 gennaio 2017, n. 1163). Pertanto, allorché la decisione in materia disciplinare giunga a ledere posizioni giuridicamente rilevanti per l'ordinamento statale, torna ad espandersi la giurisdizione residuale del giudice amministrativo in materia, innanzi al quale può essere fatta valere, appunto, la pretesa risarcitoria secondo i dettami delle sentenze della Corte costituzionale n. 49 del 2011 e n. 160 del 2019 già citate;

d5) ha riepilogato le tre forme di tutela giustiziale previste nell'ordinamento italiano con riferimento alla materia come delineate dalla giurisprudenza costituzionale: (Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49)

- una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario;

- una seconda forma non apprestata da organi dello Stato – stante la irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere – ma da organismi interni all'ordinamento sportivo in cui le norme in questione sono state poste (e nel cui solo ambito esse, infatti, godono di pacifica rilevanza), secondo uno schema proprio della cosiddetta “giustizia associativa” e relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2;

- una terza forma, tendenzialmente residuale – in quanto è relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra società, associazioni sportive, atleti e tesserati (demandati, come si è detto, al giudice ordinario) e, per altro verso, pur scaturendo da atti del CONI e delle Federazioni sportive non rientranti fra le materie che, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con mod., in l. n. 280 del 2003, sono riservate agli organi della giustizia sportiva in quanto, come detto, non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, ma solo

per quello settoriale – devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

d6) ha sottolineato come nell'ambito della terza forma di tutela dinanzi al giudice amministrativo non possa esperirsi l'azione di annullamento – come già evidenziato al punto d2) – con conseguente lesione del diritto eurounitario, con riferimento al principio di effettività della tutela giurisdizionale, declinato dall'art. 19 TUE e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, richiamando la giurisprudenza comunitaria sul punto: Corte di giustizia UE, sez. IX, 7 luglio 2022, C-261/21; grande sezione, 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad, (in *Foro it.*, 2022, IV, 90; in *Giorn. dir. amm.*, 2022, 225, con nota di CHITI, *Un conflitto tra i giudici supremi italiani deciso dalla corte di giustizia: "tutti gabbati"?*, in *Giur. it.*, 2022, 2186, con nota LIPARI, *La sentenza della Cgue 21 dicembre 2021, c-497/20, Randstad e la violazione del diritto EU*, nonché oggetto della News US n. 10 del 18 gennaio 2022), 26 marzo 2020, C-558 e C563/18, Miasto, 13 marzo 2007, C-432/05, Unibet;

d7) ha ritenuto che il mero rimedio risarcitorio per equivalente pecuniario, in forma di tutela obbligatoria, non possa essere considerato equiparabile alla rimozione della sanzione, quale tutela risarcitoria in forma specifica e reale, sicché tale sistema sarebbe in contrasto con il diritto comunitario ed esorbitante l'ambito di autonomia procedurale riservato agli stati membri a condizione che i rimedi giurisdizionali previsti per la tutela delle situazioni giuridiche soggettivi di rilevanza comunitaria, non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione (principio di effettività): Corte di giustizia UE, sez. I, 10 marzo 2021, C-949/19, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.;

e) con riferimento al secondo quesito – volto a chiedere se la normativa nazionale in materia di sanzioni disciplinari sportive sia compatibile con il principio di legalità della sanzione alla luce del diritto unionale e della giurisprudenza della Corte – il T.a.r.

e1) ha richiamato l'art. 6 del Trattato di Lisbona, l'art. 7, comma 1, della CEDU, l'art. 49, comma 1, della CDFUE;

e2) ha citato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo con particolare riferimento alla sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, 8 giugno 1976, n. 5100/71, Engel e altri (in www.hudoc.echr.coe.int nonché in E. NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino, 2006 e inoltre in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 84 ss., con nota di F.VIGANÒ, *Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*), che ha stabilito il principio per il quale le sanzioni che presentano carattere afflittivo, pur se non qualificate formalmente come penali negli ordinamenti degli Stati Parte della CEDU, devono ricadere nell'ambito delle garanzie convenzionali previste per le sanzioni penali – così Corte eur. diritti

dell'uomo, grande sezione 15 novembre 2016, nn. 24130/11, 29758/11 (in *Foro it.*, 2017, IV, 53, con nota di DE MARZO), 4 marzo 2014, *Grande Stevens ed altri c. Italia* (in *Giornale dir. amm.*, 2014, 1053 ss. con nota di ALLENA; in *Dir. penale contemporaneo*, 3-4., 2014, con nota di DE AMICIS; in *Dir. penale e processo*, 2014, 82 ss., con nota di LAVARINI) 21 febbraio 1984, n. 8544/1979, *Öztürk v. Germany* – definendo il concetto di “accusa penale” di cui all’art. 6 CEDU in senso sostanziale, avendo riguardo alla natura dell’illecito ovvero alla severità della sanzione connessa alla sua violazione, piuttosto che al solo dato della classificazione dello stesso come reato da parte del diritto nazionale;

e3) ha affermato che il principio della sentenza “Engel” costituisce principio generale dell’ordinamento comunitario così comportando che una sanzione amministrativa avente carattere gravemente afflittivo debba qualificarsi come avente natura sostanzialmente penale, con l’effetto che le garanzie proprie del diritto penale dovranno essere estese anche a tale illecito (seppur formalmente non penale), con conseguente applicazione del principio di legalità avente quali corollari il principio di tassatività e sufficiente determinatezza del precetto e della sanzione penale, onde assicurare ai consociati la prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle proprie condotte (così Corte cost., 25 giugno 2019, n. 63, in *Foro it.*, 2019, I, 2662, con nota di PALMIERI, secondo cui «rispetto a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitiva, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della materia penale [...] non potrà che estendersi anche a tali sanzioni». Alla luce di quanto precede, è indubbio che anche alle sanzioni amministrative afflittive siano applicabili i principi di tassatività e determinatezza);

- f) con riferimento al terzo quesito – volto a chiedere alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, se sia compatibile il diritto interno in materia sportiva con le libertà fondamentali dell’individuo di circolazione e di concorrenza riconosciute dai Trattati – l’ordinanza:

f1) dubita della coerenza dell’ordinamento sportivo italiano e della legge italiana con le libertà fondamentali dell’individuo garantite dai Trattati nel mercato interno – declinate dagli artt. 6, 45, 49, 56, 101 e 102 TFUE – a fronte delle sanzioni irrogate dai giudici sportivi italiani quali soggetti dello sport nazionale, dovendosi stabilire se: *i*) le libertà unionali siano oggetto nella materia di una legittima restrizione; *ii*) sia rinvenibile un motivo imperativo di interesse generale che fondi detta restrizione; *iii*) se detto motivo qualora sussistente consenta una normativa nazionale derogatoria rispetto ai principi e rispetto alle libertà unionali garantite all’individuo;

f2) ha specificato come, secondo la Corte di giustizia, le decisioni assunte dalle associazioni di diritto privato organizzatrici delle competizioni calcistiche quali la FIGC possono essere qualificate quali “decisioni di associazioni di imprese” ai sensi dell’art. 101 TFUE e quindi sono soggette alle previsioni di tale disposizione (cfr. Corte di giustizia UE, 21 dicembre

2023, C-333/21, Società Europea della Superleague SL contro Federazione internazionale dell'associazione calcistica (FIFA) e Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA) (in *Foro it.*, 2024, IV, 124, con note di PARDOLESI, in *Nuova giur. civ.*, 2024, 666, nonché oggetto della News UM n. 14 del 6 febbraio 2024, cui si rinvia per l'approfondimento giurisprudenziale e di dottrina);

f3) ha, infine, concluso come il potere disciplinare conferito alla FIGC non sembra essere "collocato in un quadro di criteri sostanziali che sia trasparente, determinato e preciso", mancando infatti nella legge 280 del 2003 qualsiasi riferimento ai criteri sostanziali sulla base dei quali la giustizia sportiva sia ammessa all'esercizio del potere disciplinare.

III. – Per ulteriori approfondimenti si segnala quanto segue:

g) per un'ampia ricostruzione storica dell'autonomia dell'ordinamento sportivo tra "vincolo di giustizia" e "pregiudiziale sportiva" v. M. PITTALIS, *Sport e Diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana*, Padova, 2022, 36 ss. che – con puntuali e copiosi riferimenti – ricostruisce i rapporti tra ordinamento giuridico sportivo e statale:

g1) antecedentemente al d.l. n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280 del 2003,

- l'autonomia del sistema di giustizia sportiva era, allora come ora, garantita dall'inserimento, «*all'interno delle carte federali di ciascuna federazione sportiva, di una disposizione che imponesse ai propri associati, all'atto dell'affiliazione e del tesseramento, essenzialmente due obblighi: 1) quello di adire, per la risoluzione delle controversie nascenti in ambito sportivo, esclusivamente gli organi di giustizia sportiva, con preclusione in tale modo il ricorso alla giustizia dello Stato; 2) quello di accettare le norme e le decisioni rese dagli organi federali*»;

- il c.d. "il vincolo di giustizia" «*sebbene avesse una logica ben precisa internamente all'ordinamento sportivo, andava inevitabilmente a collidere con alcuni principi fondamentali enunciati dalla Carta costituzionale, in particolare il diritto previsto in favore dei cittadini dello Stato di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi (art. 24)*», sicché «*intorno a tale considerazione, si era dunque sviluppato il legittimo convincimento che il vincolo di giustizia, giuridicamente lecito, potesse operare unicamente nelle ipotesi in cui la controversia "sportiva" avesse ad oggetto diritti disponibili, restando esclusa dalla sfera giustiziale sportiva la tutela relativa ad ogni situazione giuridica suscettibile di essere tradotta in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, non potendo questi ultimi «formare oggetto di rinuncia preventiva, generale e temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale» (Cass. civ., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Foro it.*, 899; Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in *Foro amm.*, 1995, 1934), considerandosi insindacabili dal giudice statale in quanto non rilevanti al di fuori dell'ordinamento sportivo, i) le questioni di natura c.d. "tecnica"; ii) e le questioni di natura "disciplinare" non rilevanti per l'ordinamento statale, risultando «*invece rilevanti le**

questioni riguardanti, ad esempio, l'emanazione di provvedimenti disciplinari di squalifica «idonei ad incidere in misura sostanziale» sulla posizione giuridica soggettiva del tesserato, con applicazione, a tali effetti, di criteri valutativi, quali la durata e la rilevanza della sanzione, nonché i suoi effetti sull'attività agonistica dell'atleta»

g2) successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280 del 2003,

- è stata individuata una "riserva" in favore degli organi dell'ordinamento sportivo, ai quali è infatti devoluta la disciplina delle questioni di natura "tecnica" (lett. a) e "disciplinare" verso le quali l'ordinamento generale nutre un sentimento di indifferenza (c.d. area dell'indifferente giuridico);

- tale riserva può dirsi "temperata" dalla già citate sentenze Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 49, 25 giugno 2019, n. 160, della Corte costituzionale «*ha infatti stabilito come l'illegittimità ovvero l'eccessiva onerosità di una sanzione disciplinare sportiva, incidendo su situazioni giuridiche rilevanti quali diritti soggettivi e interessi legittimi, possa legittimare un'azione davanti al giudice amministrativo (competente a sensi dell'art. 3 della legge in esame), volta ad ottenere non la caducazione del provvedimento sanzionatorio, bensì la condanna al risarcimento del danno, per equivalente, ai sensi dell'art. 2058, 2 comma, c.c.*» e Corte cost. n. 160 del 2019;

- l'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280 del 2003, con la formula "esauriti i gradi della giustizia sportiva" ha introdotto la c.d. "pregiudiziale sportiva" la cui *ratio* «è chiaramente rinvenibile nell'esigenza di effettuare un contemperamento tra i principi di tutela giurisdizionale con quelli afferenti l'autonomia dell'ordinamento sportivo, attraverso un procedimento di c.d. "giurisdizione condizionata", in ragione del quale, appunto, i soggetti del diritto sportivo potranno rivolgersi al Giudice statale una volta esauriti i gradi di giustizia sportiva»

h) sul rapporto tra ordinamento sportivo e diritto europeo:

h1) in giurisprudenza: Corte di giustizia UE, grande sezione, 21 dicembre 2023, C-333/21, cit.; sez. III, 13 giugno 2019, C-22/18, *TopFit e Biffi* (in *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Unione europea*, n. 831); grande sezione, 16 marzo 2010, C-325/08, *Olympique Lyonnais*, (in *Foro it.* 2010, IV, 506); grande sezione, 1° luglio 2008, C-49/07, *MOTOE* (in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Unione europea*, nn. 1315-1316); sez. III, 18 luglio 2006, C-519/04 P, *Meca-Medina e Majcen c. Commissione* (in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Unione europea*, n. 1156); grande sezione, 12 aprile 2005, C-265/03, *Simutenkov* (in *Foro it.*, 2006, IV, 441); sez. V, 8 maggio 2003, causa C-438/00, *Deutscher Handballbund* (in *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Unione europea*, n. 1529); sez. VI, 13 aprile 2000, C-176/96, *Lehtonen e Castors Braine* (*Foro it.*, Rep. 2000, voce *Unione europea*, n. 1139); 15 dicembre 1995, C-415/93, *Bosman*, (in *Foro it.*, 1996, IV, 1, con note di S. BASTIANON, *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, e G. VIDIRI, *Il «caso Bosman» e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*);

- h2) nella dottrina: A. MARONE, *Un nuovo diritto per lo sport - lo sport sotto la lente del diritto unionale: dalla superlega all'arbitrato sportivo*, in *Giur. it.*, 2024, 1485
- i) sul processo disciplinare sportivo: v. M. SERIO, *Il processo disciplinare sportivo: rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Europa e diritto privato*, 2009, 773; R. CARMINA, *La responsabilità disciplinare oggettiva dei sodalizi sportivi*, in *Resp. civ. e prev.*, 2015, 1692B, M. PROTTO, *Un nuovo diritto per lo Sport – L'autonomia disciplinare del diritto sportivo*, in *Giur. it.*, 2024, 1461
- j) sul rapporto tra ordinamento sportivo e statale nella in dottrina:
- j1) G. VIDIRI, *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e d.l. n. 220 del 2003*, in *Giust. civ.*, 2003, 509;
- j2) C. CASTRONOVO, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Europa e diritto privato*, 2008, 545;
- j3) L. FERRARA, *Il contenzioso sportivo tra situazioni giuridiche soggettive e principi del diritto processuale*, in *Foro amm. Cons.Stato*, 2009, 1591;
- j4) P. GROSSI, *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Dir. amm.*, 2013, 3, ove si sottolinea che «dalla sentenza Walrave del 1974 a quella Meca-Medina del 2006, fa emergere un atteggiamento costante: si assoggetta l'attività sportiva al diritto comunitario nei limiti in cui non si tratta di regole prettamente, tecnicamente, sportive, ma configurabili come attività economica immersa in un assetto aperto di mercato. Con la doverosa precisazione che, soprattutto nella sentenza di II grado del caso Meca-Medina, si tende a restringere la sfera del 'prettamente sportivo'»;
- j5) M. PIAZZA, *Il sistema sportivo italiano e la pluralità di ordinamento giuridici*, in *Giur. costit.*, 2013, 5123
- j6) FACCI, *La responsabilità civile delle federazioni sportive e la vexata quaestio dei rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo*, in *Corriere giur.*, 2018, 200;
- j7) L. SANTORO, *Il riparto di giurisdizione nella l. n. 280/2003: crisi del sistema tra sovranismo del legislatore e letture singolari della giurisprudenza*, in *Europa e diritto privato*, 2019, 867;
- j8) F.G. SCOCA, *Autonomia sportiva e pienezza di tutela giurisdizionale*, in *Giur. costit.*, 2019, 1687C, che – commentando la sentenza della Corte cost. 25 giugno 2019, n. 160 – criticamente osserva:
- «l'idea che un principio fondamentale di civiltà giuridica [pienezza ed effettività della tutela], riconosciuto a livello europeo e mondiale, possa essere oggetto di un bilanciamento, quale che sia l'altro termine del bilanciamento, mi lascia fortemente perplesso»;
 - «[l]a tutela giurisdizionale piena ed effettiva è uno dei cardini del nostro ordinamento; è il risultato di lotte costituzionali che risalgono quanto meno alla rivoluzione francese. Dovrebbe essere accuratamente assicurata a tutti in tutte le circostanze; salvo casi davvero eccezionali, e non per garantire autonomie, che oltre tutto non ne hanno alcun bisogno.»;

- «[l]a garanzia dell'autonomia sportiva, con la dimidiazione della tutela giurisdizionale, determina lo scadimento dei diritti di cittadinanza di coloro che, a torto o ragione, si sentono ingiustamente colpiti dalle decisioni sportive e ne soffrono conseguenze pesanti, che non possono essere sanate solo con l'equivalente pecuniario»;

- «[l]a Corte costituzionale osserva giustamente che «non va trascurato il rilievo che assume (...) l'accertamento incidentale condotto dal giudice amministrativo sulla legittimità dell'atto (presuntivamente) fonte di danno»;

- «[p]er giungere a stabilire se un danno ingiusto sussiste, è indispensabile stabilire che l'atto che lo ha determinato è illegittimo. Dunque il giudice amministrativo deve accertare la illegittimità degli atti degli organi sportivi. Ma, allora, il divieto di prendere le ovvie conseguenze di tale accertamento, la pronuncia di annullamento, non è altro che un ingiustificato, odioso, privilegio per organi che adottano atti illegittimi.»;

j9) F. SANGERMANO, *L'ineliminabile specificità del diritto sportivo nel quadro della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Nuove leggi civ.*, 2020, 466, che, in particolare, richiama l'ampia elaborazione sul tema operata da M.S. Giannini (M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 13.) secondo cui:

- «quando - dall'angolo visuale della normazione - (avendo già rilevato per lo sport una organizzazione propria ed una plurisoggettività quali elementi costitutivi dell'ordinamento correlativo) afferma: «[...] l'attività sportiva appare divisa in tre parti: una zona è retta da norme dei diritti statali, ed esclusivamente da esse; un'altra, inversamente, solo ed esclusivamente da norme degli ordinamenti sportivi. Vi è poi una zona intermedia, nella quale le due formazioni si trovano in contatto, e in alcuni punti si sovrappongono, in altri si escludono a vicenda, in altri confliggono. Esempio di norme della prima specie, si ha nelle norme statali di diritto amministrativo per l'edilizia sportiva, per l'istruzione fisica delle scuole, per il regime tributario degli enti sportivi, ecc. ecc. Esempi della seconda specie sono le norme che regolano lo svolgimento delle gare sportive, la determinazione dei punteggi, le funzioni dei "ministri" e simili. Esempi della terza specie sono le norme degli ordinamenti sportivi e di quelli statali per la polizia delle gare ai fini della pubblica incolumità, quelle degli ordinamenti sportivi sulle sanzioni sportive, quelle statali sulle squalifiche di alcuni organi o enti sportivi, ecc.»;

j10) A. CARDI, *L'ordinamento sportivo e la 'disciplina' statale dell'organizzazione e dell'attività sportiva*, in www.federalismi.it, 4 novembre 2020;

j11) M.F. SERRA, *Autonomia differenziata e "ordinamento sportivo"*, in www.federalismi.it, 5 agosto 2020;

j12) G. CARBONI, *L'ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato*, in www.federalismi.it, 5 maggio 2021;

j13) A.M. MARZOCCO, *Vincolo di giustizia sportiva e giurisdizione statale*, in www.jiudicium.it, 2021;

j14) A.M. MARZOCCO, *Giustizia sportiva e giurisdizione statale nell'ambito dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in www.judicium.it, 22 luglio 2024 che, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale, osserva:

- sotto il profilo terminologico come la giustizia sportiva non sia qualificata come giurisdizione né: i) dal d.l. 220 del 2003, conv., con mod., in l. n. 280 del 2003 «che nel definire i confini tra le giurisdizioni statali (ordinaria e amministrativa) e la giustizia sportiva discorre soltanto di materie riservate agli organi di giustizia sportiva, così impiegando la stessa terminologia adottata dall'art. 2, 1° co., d.l. 220/2003 per indicare le questioni la cui disciplina è riservata all'ordinamento sportivo; oppure utilizza, ma più raramente, il termine competenza, ma in senso atecnico, intesa quindi come attribuzione (o spettanza) agli organi di giustizia sportiva»; ii) né dal codice del processo amministrativo quando individua l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di atti del CONI e delle FSN; iii) né dalla giurisprudenza costituzionale – salvo un'unica eccezione (Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, ove si utilizza una volta, al § 5.2. della decisione nel ricostruire lo svolgimento del processo ma mai nella motivazione, il sintagma «giurisdizione sportiva».); iv) né dalla giurisprudenza amministrativa e della Corte di cassazione che «discorrono di giustizia sportiva, di giustizia associativa o di materie riservate agli organi di giustizia sportiva, fatta salva qualche rara eccezione in cui il sintagma appare, per lo più, accanto a quello di "giustizia sportiva"», fatta salva qualche rara eccezione (Cass. civ., sez. un., 1° febbraio 2022 n. 3057, in *Foro it.*, 2022, I, 1763 ss., in cui si legge: «l'ambito della c.d. giurisdizione sportiva»);

k) con riferimento alla recente legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 che modificando l'art. 33 Cost., ha introdotto il settimo comma prevedendo che “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”: v. A. BASILICO, *Il riconoscimento costituzionale del valore dello sport*, in *Giornale dir. amm.*, 2024, 54, M. PROTTO, *Un nuovo diritto per lo sport - dalla Costituzione alla superlega: l'irresistibile ascesa giuridica dello sport*, in *Giur. it.*, 2024, 1460; *id.* *Un nuovo diritto per lo sport - L'autonomia disciplinare del diritto sportivo*, in *Giur. it.*, 2024, 1461;

l) con riferimento alle questioni in esame con l'ordinanza in commento:

l1) nella giurisprudenza costituzionale: i) Corte cost., 25 giugno 2019, n. 160, che – in riferimento alla possibilità di ottenere tutela cautelare rispetto alle sanzioni disciplinari – osserva come «L'esclusione della tutela costitutiva non comporta di regola conseguenze costituzionalmente inaccettabili nemmeno sul piano della adeguatezza della tutela cautelare, nel senso dell'impossibilità di ottenere la sospensione interinale dell'efficacia degli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive. L'esigenza di protezione provvisoria delle pretese fatte valere in giudizio, ricadente essa stessa nell'ambito di operatività delle garanzie offerte dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., può trovare invero una risposta nei caratteri di atipicità e ampiezza delle misure cautelari a disposizione di tale giudice

– che in base all'art. 55 cod. proc. amm. può adottare le «misure cautelari [...] che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso» – e nella possibilità che in questo ambito vengano disposte anche ingiunzioni a pagare somme in via provvisoria»;

12) nella giurisprudenza delle sezioni unite: Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2021, n. 4851, 9 novembre 2018, n. 28652 (in *Foro it.*, 2018, I, 3859, con nota di A. PALMIERI),

13) nella giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. V, 21 agosto, 2023, n. 7875 (in *Foro it.*, Rep. 2023, voce *Giurisdizione civile*, n. 85, con nota di A. MAIETTA, *Competono solo al giudice sportivo le controversie aventi ad oggetto l'applicazione di sanzioni disciplinari*); Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2022, n. 8743, (in *NJUS*, con nota di A. MAIETTA, *Stabilire se una squadra debba o no vincere una partita a tavolino rientra nella competenza inderogabile degli organi dell'ordinamento sportivo*);

14) nei precedenti della giustizia sportiva: Corte federale d'appello FIGC, sez. I, 16 agosto 2022, in *ForoNews* 29 agosto 2022, con nota di R.A. ROSAS, *Violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità da parte del dirigente di una società sportiva*;

15) in dottrina: A. BASILICO, *L'autonomia dell'ordinamento sportivo e il diritto di agire in giudizio*, in *Giorn. dir. amm.*, 2020, 213 che – commentando la sentenza della Corte cost. n. 160 del 2019 – ne ha criticato alcune conclusioni osservando come:

- «la possibilità per il privato di adire il giudice amministrativo per ottenere tutela cautelare rispetto alle sanzioni disciplinari inflitte nell'ambito dell'ordinamento sportivo pare mettere ancor più in risalto la contraddittorietà della soluzione ermeneutica adottata.»

- «la tutela cautelare ha di per sé carattere interinale e strumentale rispetto alla decisione sul merito, nella misura in cui è finalizzata a evitare che, nelle more del giudizio, la situazione si evolva in modo da pregiudicare la fruttuosa esecuzione di un'eventuale pronuncia di merito favorevole, così da garantirne l'efficacia in concreto.»

- «Da questo punto di vista, appare difficilmente configurabile una misura cautelare preordinata a una futura pronuncia risarcitoria, considerato che lo scopo di quest'ultima forma di tutela è quello di ristorare il singolo quando non sia possibile ottenere direttamente il bene della vita cui aspira, attribuendogli il corrispondente valore economico: non a caso, in giurisprudenza si tende generalmente a escludere che i pregiudizi di natura economica siano "irreparabili"»

- «In questo quadro, il riferimento ai caratteri di atipicità e ampiezza delle misure cautelari, contenuto nella sentenza in commento, non pare sciogliere i dubbi su quale contenuto potrebbe avere, in concreto, una misura cautelare strumentale a una tutela che, nel merito, non potrebbe che essere solo per equivalente».

Inoltre, con riferimento alla compatibilità che controversie inerenti le sanzioni disciplinari sportive, ancorché emesse nello svolgimento di funzioni pubblicistiche, la protezione dei singoli sia affidata principalmente

agli organi di giustizia sportiva, offrendo la giurisdizione statale una tutela solo per equivalente,

- ha richiamato i principi enunciati dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. III, 2 ottobre 2018, n. 40575/10 et 67474/10, *Affaire Mutu et pechstein c. Suisse* (in *Questione giustizia*, 2019, con nota di L. DALLE DONNE, *L'arbitrato sportivo internazionale visto da Strasburgo*), con la quale i giudici di Strasburgo hanno respinto le contestazioni mosse al sistema di giustizia sportiva internazionale per un presunto contrasto con le garanzie del giusto processo di cui all'art. 6, comma 1, della CEDU, ritenendo che il Tribunale arbitrale dello sport (TAS-CAS) comunque soddisfacesse i requisiti d'imparzialità e indipendenza del giudice;

- ha invitato pertanto ad interrogarsi se i requisiti d'imparzialità e indipendenza che la Corte europea ha riconosciuto al TAS-CAS siano predicabili anche per il sistema della giustizia sportiva nazionale, unica soluzione per ritenere compatibile con il sistema convenzionale l'assenza di tutela costitutiva dinnanzi al giudice amministrativo; ii) C. COMMANDATORE, *Rimedi processuali contro il giudicato anticomunitario*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 687, che – citando Corte europea dei diritti dell'uomo, grande sezione, 19 marzo 1997, *Hornsby c. Grecia* (in *Riv. int. dir. uomo* 1997, 409-416) – sottolinea l'insufficienza del solo strumento risarcitorio già ribadita, in un'ottica di adeguata effettività della tutela, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; iii) H. SIMONETTI, *Giurisdizione «plurale», giudizio amministrativo, risarcimento del danno*, in *Foro it.*, 2024, V, 37.